



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REG. DEL SETTORE

N. 260 del 29/12/2017

REG. GENERALE

N. 1149 del 29/12/17

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE

Oggetto: Affidamento in house alla Società totalmente partecipata Multiservizi Puntese s.r.l. del servizio di gestione sito internet aggiornamento display luminosi per anni uno.-

IL SINDACO

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 06/12/2006 è stata costituita la Società Unipersonale denominata "Multiservizi Puntese s.r.l." di cui il Comune di San Giovanni La Punta è il socio unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 del Consiglio Comunale e dell'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e succ. modif. ed integr.;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2011 è stata disposta la ricognizione dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/30 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'1/04/2015 e Decreto Sindacale n. 29 del 25/03/2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 6/04/2016 e Decreto Sindacale n. 14 del 30/03/2016 è stata approvata la Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge n. 190/2014) trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, prevedendo il mantenimento della Società in house Multiservizi Puntese;

Rilevato che Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100", è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 Settembre 2016, ed è stato confermato il mantenimento della Multiservizi senza necessità di misure di razionalizzazione ecc.; confermando il dando atto, inoltre, che per ogni partecipazione è stata indicata la relativa motivazione.

Avuto presente che a seguito delle nuove direttive Europee in materia di appalti pubblici, all'interno del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei Contratti Pubblici) vi è una specifica disciplina dell'istituto – ricalcando fedelmente quanto già stabilito dalle direttive comunitarie e segnatamente gli articoli dedicati all'in house providing sono due: l'art. 5 (che definisce le tipologie di in house providing possibili e ne precisa i requisiti) e l'art. 192 (il quale prevede l'istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento in house);

Tenuto conto che per quanto riguarda le tipologie di affidamenti in house, l'art. 5 citato prevede adesso in modo espresso che possa darsi seguito ad affidamenti in house, tra le altre, da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto da essa controllato e che per quanto riguarda i requisiti che debbano sussistere per aversi un corretto affidamento in house vengono ripetuti i tre "tradizionali": capitale pubblico, dello svolgimento di attività prevalentemente per gli enti controllanti e del "controllo analogo";

Visto il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 3/08/2016 ad oggetto: "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti, e segnatamente la parte che recita: "...nelle more dell'emanazione, da parte dell'Autorità, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato...";

Considerato che con comunicato del 5/07/2017 il Presidente dell'ANAC ha annunciato la proroga al 30/10/2017 del termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (il termine precedente era fissato al 15/09/2017) e che lo slittamento del termine si è reso necessario a seguito delle intervenute modifiche al Codice dei contratti Pubblici ad opera del Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 e del conseguente necessario adeguamento delle Linee Guida ANAC n. 7/2017 su cui il consiglio dell'Autorità ha deliberato nell'adunanza del 28/06/2017 di acquisire il parere del Consiglio di Stato;

Avuto presente che con ulteriore comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/11/2017 il termine di cui sopra già fissato al 30/11/2017 è stato ancora una volta rinviato, in particolare al 15/01/2018, nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico;

Rilevato che la Società in house ha provveduto ad assicurare nel 2017 il servizio di che trattasi con ampia soddisfazione da parte dell'Amministrazione e dell'utenza;

Vista la Determina Dirigenziale n. 98 del 30/12/2016 (Reg. Gen. 1124 del 30/12/2016), relativa all'affidamento del servizio di che trattasi per l'anno 2017 alla società in house Multiservizi Puntese srl;

Richiamato, per darvi esecuzione, il Decreto Sindacale n. 93 del 29/12/2017, Affidamento in house alla Società totalmente partecipata Multiservizi Puntese s.r.l. del servizio di gestione sito internet aggiornamento display luminosi per anni uno;

Vista la nota n/s protocollo n. 39855 del 29/12/2017 con la quale la Società in house Multiservizi Puntese srl propone l'affidamento del servizio di gestione sito internet aggiornamento display luminosi per la complessiva somma di euro 16.000,00 (IVA esclusa) e considerati gli obiettivi prioritari per l'Amministrazione di assicurare l'universalità e socialità, l'efficienza, l'economicità e la qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche già garantiti con l'affidamento alla società in house nel periodo precedente e **ritenuto** che è conforme agli intendimenti e agli obiettivi politici ed amministrativi dell'Amministrazione l'affidamento del servizio per l'anno 2018;;

Avuto presente che nelle more della presentazione della domanda di iscrizione di cui sopra le Pubbliche Amministrazioni possono operare l'affidamento diretto alle proprie Società in house;

Tenuto conto che il Consiglio di Stato (sez. V 18/7/2017 n. 3554) sulla scorta dei precedenti pronunciamenti (Cons. Stato, VI, 11/02/2013, n. 762, e Cons. Stato, V, 22/1/2015, n. 257), anche alla luce del quinto Considerando della Direttiva 2014/24/UE, ha sancito una volta per tutte la natura ordinaria e non eccezionale dell'In house providing;

Dato atto che l'importo della presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno 2018 e che trattandosi di "società in house" di cui il Comune è socio unico, la presente rientra tra la casistica non soggetta a CIG;

Considerati gli obiettivi prioritari per l'Amministrazione di assicurare l'universalità e socialità, l'efficienza, l'economicità e la qualità del servizio già garantiti con l'affidamento alla società in house nel periodo precedente e **ritenuto** che è conforme agli intendimenti e agli obiettivi politici ed amministrativi dell'Amministrazione l'affidamento del servizio di cui alla richiamata nota n. 39855/2017;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 concernente la Nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011, segnatamente l'art. 30;

Viste la Delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 bilancio pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al bilancio e la Delibera di G. C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Viste le Delibere di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L." e la Delibera di G.C. n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.".

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito secondo le disposizioni della Legge, dello Statuto comunale e dei Regolamenti vigenti;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

Di dare esecuzione, avendo ricevuto apposito mandato, al Decreto Sindacale n. 93 del 29/12/2017 ad oggetto: "Affidamento in house alla Società totalmente partecipata Multiservizi Puntese s.r.l. del servizio di gestione sito internet e aggiornamento display luminosi per anni uno".

Di dare atto che: la somma di euro 8.000,00 grava al cap. 1069 del pluriennale 2018, somme esigibili nell'esercizio finanziario 2018, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.

-l'affidamento del servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza al 31/12/2018;

-la liquidazione delle spettanze avverrà mensilmente a seguito di presentazione di debita fattura elettronica, mediante successivo atto dirigenziale di liquidazione, corredata dalla dichiarazione prevista dall'art.3 della legge n. 136/2010 - Tracciabilità flussi finanziari – giusta posizione DURC nonché quanto disposto dall'art.17- ter DPR n.633/72;


-trattandosi di "società in house" di cui il Comune è socio unico, la predetta liquidazione rientra tra la casistica non soggetta a CIG.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97– Sotto Sezione Bandi di Gara e Contratti - Affidamenti.

→ All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.


IL SINDACO
(Antonino Bellia)




Il Vice Segretario Dirigente Settori AA.GG.II-
Staff del Sindaco – SS. DD.
(avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Avute presenti le disposizioni del T. U. E. L. (D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.)

letta la superiore determinazione

appone il visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa

inoltre

vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

IL DIPENDENTE INCARICATO

Emesso Mandato n° _____ in data _____

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____.Reg.

pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Natalia Torre)
